



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO  
DIREZIONE GENERALE**

*Sviluppo sostenibile*

*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



PONTE VECCHIO di MAGENTA (MI)

**ORDINANZA Prot. N° 9525- 8 agosto 2007**

## IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la propria precedente ordinanza n. 8772 del 19 luglio 2007 con la quale, in considerazione del rilevamento di cedimenti strutturali e di erosione della sponda del Naviglio lungo la strada alzaia nei Comuni di MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO e CUGGIONO, segnalati dal Settore Tutela Ambientale-Idrogeologico e Lavori Pubblici del Consorzio il 16/07/2007, veniva vietata la circolazione pubblica sul tracciato ciclopedonale relativamente a tratti posti nei Comuni di Magenta, Boffalora sopra Ticino e Cuggiono.
- Vista la nuova, più approfondita e puntuale, relazione tecnica redatta in data 7 agosto 2007 dalla quale si evince che sul lato lungo la strada alzaia, e per quanto visibile fuori pelo d'acqua, la situazione risulta la seguente:
  - Tratto dalla Centrale Idroelettrica Castelli di Turbigo a Boffalora sopra Ticino: non si rileva nulla di evidente, ad eccezione di qualche distacco di solo terreno al disopra dei muri spondali.
  - Tratto da Boffalora sopra Ticino a Ponte Vecchio: si rilevano n° 4 cedimenti di grosse dimensioni.
  - Tratto da Ponte Vecchio a Robecco sul Naviglio : non si rileva nulla di evidente.
  - Tratto da Robecco sul Naviglio alla C.na Colombara in Comune di Albairate : si rilevano n° 6 cedimenti di grosse dimensioni.
  - Tratto dalla C.na Colombara in Comune di Albairate a Castelletto di Abbiategrasso: non si rileva nulla di evidente.
- Oltre ai cedimenti evidenti sopraccitati, in alcuni punti nelle vicinanze degli stessi lungo l'asse longitudinale dei muri spondali, si sono individuati alcuni inizi di erosione, buchi di piccole dimensioni al di sotto dei quali si è rilevato, tramite l'uso di sondini metallici, la presenza di cavità di dimensioni non allo stato valutabili.
- Constato che la suddetta situazione non è assolutamente compatibile con un uso pubblico della struttura denominata STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE relativamente ai tratti sopra indicati e situati nei COMUNI di ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO, ROBECCO S/N, MAGENTA e BOFFALORA S/TICINO.
- Verificato il proprio potere e competenza in materia in base al combinato disposto delle seguenti disposizioni:
  - L.R. 9 gennaio 1974, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento, rispettivamente del PARCO REGIONALE e del PARCO NATURALE della Valle del Ticino, approvate con D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 e D.C.R. 26 novembre 2003 - n.VII/919.
  - L.R. 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'art.21 e dal titolo III in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.
  - Legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) ed, in particolare, l'articolo 29 inerente i poteri del legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

Ed inoltre, nel merito ed in particolare:



- la Convenzione in essere tra la Struttura opere di Genio Civile ed infrastrutture di interesse metropolitano della Regione Lombardia ed il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino relativa alla gestione dell'alzaia del Naviglio Grande ad uso pista ciclabile, sottoscritta in data 21/03/2001 ed in particolare :  
omissis .."il Parco dovrà posizionare e mantenere in sito una adeguata segnaletica e le protezioni che consentano un uso di detta pista a fini ciclabili, in conformità alle norme del Codice della Strada" omissis "consentire comunque il transito ai mezzi motorizzati ... omissis ... di vigilanza e soccorso degli Enti Pubblici e di diritto pubblico"..

Tutto ciò visto e premesso,

## ORDINA

che nel periodo  
a partire dal giorno 9 agosto 2007  
fino a data da destinarsi

- SIA REVOCATA LA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 8772 DEL 19 LUGLIO 2007 CON LA QUALE VENIVA VIETATA LA CIRCOLAZIONE PUBBLICA SUL TRACCIATO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE RELATIVAMENTE A TRATTI POSTI NEI COMUNI DI MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO E CUGGIONO.
- SIA VIETATA LA CIRCOLAZIONE PUBBLICA SUL TRACCIATO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE RELATIVAMENTE E LIMITATAMENTE AI TRATTI CITATI IN PREMESSA POSTI NEI COMUNI DI ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO, ROBECCO S/N, MAGENTA E BOFFALORA S/TICINO.

La presente ordinanza verrà pubblicizzata nelle forme di legge.  
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente ordinanza con la sola esclusione dei mezzi pubblici in servizio di vigilanza, di soccorso e di protezione civile.  
Ai contravventori verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 30, primo comma della L.R. 30 novembre 1983, n°86, salvo casi più gravi relativamente ai quali si applicheranno le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. DARIO FURLANESE

